



Oggetto: autorizzazione del subappalto alla società PRISMA S.r.l. nell'ambito del Contratto Esecutivo CIG Originario 5518849A42 e CIG Derivato 83414427B1 stipulato - in adesione al Contratto Quadro CONSIP SPC Cloud Lotto 2 "Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa" - in data 14 luglio 2020 tra AIFA e il RTI composto dalla mandataria LEONARDO S.P.A e dalle mandanti IBM ITALIA S.P.A. Società con unico azionista, FASTWEB S.P.A. Società a socio unico e SISTEMI INFORMATIVI S.R.L. Società con socio unico, avente per oggetto i "Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa" (Mod. 232_01 prot. n. 101943 del 09/08/2023).

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso "Regolamento");

Visto il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2023, con il quale la Dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata Sostituto del Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 196 del 2022;

Viste la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo

n. 165/2001 e la determinazione del Sostituto del Direttore Generale del 09 marzo 2023, n. 80, con la quale è stato prorogato, tra gli altri, anche il predetto incarico non oltre il raggiungimento del limite massimo quinquennale di cui al citato art. 19, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque fino all'attuazione delle disposizioni in tema di riorganizzazione dell'AIFA, di cui all'art. 3 del decreto-legge n.169/2022, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 196 del 2022;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.sa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021);

Vista la determinazione direttoriale n. 2117 in data 21/12/2017 con cui - ai sensi del Regolamento di Contabilità AIFA – a far data dal 21 dicembre 2017 il dott. Maurizio Trapanese ha assunto il ruolo di “Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture” (RUP) di tutti gli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi in materia ICT, anche per quelli che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche e per acquisti di sistemi informatici e telematici in quanto attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, di importo inferiore, pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ed in particolare l'art. 118 in tema di subappalto;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante “Codice dei contratti pubblici” con i relativi allegati ed in particolare l'art. 229 comma 2 in virtù del quale “Le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023”;

Visto il comunicato del Presidente ANAC 8/6/2016 ad oggetto: “Questioni interpretative relative all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 50/2016 nel periodo Transitorio” in virtù del quale “Al fine di fornire una risposta tempestiva ed esauriente ai numerosi quesiti pervenuti, garantendo l'unitarietà e l'organicità delle indicazioni operative e interpretative fornite e l'immediata fruibilità delle stesse da parte della generalità degli operatori

economici e delle stazioni appaltanti, l’Autorità ha ritenuto di predisporre apposite FAQ, che si allegano al presente Comunicato”;

Vista la FAQ n. 1 allegata al sopracitato comunicato del Presidente ANAC che recita “1. *Quale disciplina si applica ai contratti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 per i quali siano disposte modifiche contrattuali? Agli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche – purché limitate al tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara; varianti per le quali non sia prevista l’indizione di una nuova gara continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06 in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice. Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l’acquisizione di un nuovo CIG”;*

Vista, inoltre, la FAQ n. 5, la quale così recita “*Quale disciplina si applica in caso di adesioni a convenzioni messe a disposizione da Consip e da altri soggetti aggregatori per le categorie merceologiche individuate dalle vigenti disposizioni i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss? In caso di adesioni a tali convenzioni i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. continuano ad applicarsi le disposizioni in esso contenute”;*

Vista la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’AIFA n. 47 del 31 ottobre 2022, concernente l’adozione del documento di budget economico 2023 con annesso budget per il triennio 2023-2025;

Vista la gara a procedura ristretta, indetta da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento dei servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni (ID SIGEF 1403), suddivisa in 4 Lotti, come da bando Consip pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S99 del 24/05/2013 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5° Serie Speciale, n. 60 del 24/05/2013;

Preso atto che il RTI composto da Leonardo - Società per azioni (mandataria), IBM Italia S.p.A. (mandante), Fastweb S.p.A. (mandante), Sistemi Informativi S.r.l. (mandante), d’ora in poi per brevità il RTI LEONARDO, invitato da Consip a presentare offerta, è risultato aggiudicatario del Lotto 2 della predetta gara CONSIP, relativo ai “Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa”;

Visto il relativo Contratto Quadro CONSIP SPC Lotto 2 “Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa” - CIG Originario 5518849A42, stipulato dal RTI LEONARDO in

data 20/07/2016 ed i successivi Addenda, per una durata espressamente prorogata sino al 31/12/2022 dall'art. 49 comma 2 del Decreto-Legge n. 50 del 17 maggio 2022 rubricato "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina";

Visto il Contratto Esecutivo, stipulato da AIFA con il predetto RTI LEONARDO in data 14/07/2020, per i "Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa" CIG Contratto Quadro CONSIP 5518849A42 e CIG derivato 83414427B1, per la fornitura dei servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa, con durata fino alla scadenza del Contratto Quadro CONSIP, giuste Determine autorizzative del Direttore Generale n. 725 del 09/07/2020, n. 835 del 14/07/2021 e n. 302 del 12/07/2022;

Vista la proroga tecnica, avente durata di 12 mesi, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 fino al 31/12/2023 e comunque non oltre il completamento della migrazione da parte dell'Agenzia dei dati e servizi in argomento verso la soluzione Cloud più opportuna (PSN o Cloud pubblico qualificato), autorizzata ai sensi dell'art. 311 comma 2 lettera b) del D.P.R. n. 207/2010 e la contestuale sottoscrizione, avvenuta in data 21/12/2022, dell'Atto aggiuntivo al Contratto Esecutivo CIG derivato 83414427B1, giusta determina autorizzativa del Direttore Generale n. 594/2022;

Vista la nota acquisita con protocollo AIFA n. 99207 del 02/08/2023 con cui la società Leonardo S.p.A., mandataria nel RTI LEONARDO, ha presentato ad AIFA istanza di autorizzazione del contratto di subappalto n. 7700000523 stipulato con la società Prisma S.r.l. fino al 31/12/2023;

Visto l'art. 105 del d. Lgs. n. 50/2016, applicabile *ratione temporis* al contratto in parola, il quale disciplina la fattispecie del subappalto individuando la documentazione che in tal caso l'OE deve inviare alla Stazione appaltante;

Vista la documentazione allegata alla predetta nota come previsto dall'art. 105 sopra citato ed in particolare esaminato il contratto di subappalto n. 7700000523 con cui la società Leonardo S.p.A. ha subappaltato, per un corrispettivo pari ad euro 60.257,60 (sessantamila duecentocinquantesette/60), oltre IVA, parte dei "Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa" ricompresi tra le attività subappaltabili previste all'articolo n. 15 (subappalto) delle condizioni contrattuali del sopra citato Contratto Esecutivo CIG derivato 83414427B1, stipulato da AIFA con il predetto RTI LEONARDO, in adesione al Lotto 2 - "Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa" (CIG originario 5518849A42);

Vista la nota a mezzo e_mail del 03/08/2023, prot. AIFA n. 100205, con la quale il RUP, all'esito dell'esame di detta documentazione, ha reso il proprio nulla osta all'autorizzazione del subappalto in parola, avendone verificato i presupposti di legittimità;

Vista altresì l'autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse del RUP nei confronti della società Prisma S.r.l. (All. 1);

Visto il modulo "232_01" di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" dell'Area Amministrativa prot. n. 101943 del 09/08/2023, acquisito in data 09/08/2023 al prot. dell'Ufficio Contabilità e Bilancio n. 101949 con il quale si richiede di procedere con

l'autorizzazione al subappalto in parola sino al 31/12/2023 salvo eventuali proroghe e salvo anticipato esaurimento delle prestazioni affidate sotto il profilo quantitativo-economico e comunque non oltre il completamento della migrazione da parte dell'Agenzia dei dati e servizi in argomento verso la soluzione Cloud più opportuna (PSN o Cloud pubblico qualificato);

Preso atto che, in base al predetto contratto di subappalto n. 7700000523, il pagamento di quanto dovuto a Prisma S.r.l. resta a cura e spese della società subappaltante Leonardo S.p.A., pertanto nulla dovendo AIFA al subappaltatore;

Vista la delega temporanea ex art. 10, comma 4, del D.M. 20/09/2004 n. 245, prot. n. 102063 del 09/08/2023, con la quale la Dott.ssa Anna Rosa Marra, in qualità di Sostituto del Direttore Generale, ha nominato il Dott. Alessandro Milonis, dirigente di seconda fascia dell'AIFA, a sostituirla temporaneamente nell'esercizio delle ordinarie funzioni attribuite in caso di propria assenza o impedimento nelle giornate dal 10 al 25 agosto 2023;

Tutto ciò considerato e premesso

DETERMINA

Art. 1 (autorizzazione del subappalto)

1. Con riferimento al Contratto Esecutivo CIG derivato 83414427B1 stipulato, in adesione al SPC Lotto 2 "Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa" - CIG Originario 5518849A42, in data 14/07/2020 tra AIFA e il predetto RTI LEONARDO, giuste determine autorizzative del Direttore Generale n. 725/2020 n. 835 del 14/07/2021 e n. 302 del 12/07/2022 e alla sottoscrizione dell'Atto aggiuntivo al Contratto Esecutivo CIG derivato 83414427B1 avvenuta in data 21/12/2022, giusta determina autorizzativa del Direttore Generale n. 594/2022, con il presente provvedimento si autorizza, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 applicabile *ratione temporis* e nei termini di cui al relativo contratto di subappalto n. 7700000523, il subappalto sino al 31/12/2023, salvo eventuali proroghe e salvo anticipato esaurimento delle prestazioni affidate sotto il profilo quantitativo-economico e comunque non oltre il completamento della migrazione da parte dell'Agenzia dei dati e servizi in argomento verso la soluzione Cloud più opportuna (PSN o Cloud pubblico qualificato), tra la società Leonardo S.p.A. e la società Prisma S.r.l., con sede legale in Roma, Via Mario Bianchini, 51 - 00142, Codice Fiscale 06470890580 e P.IVA 01556231007.
2. La presente autorizzazione decade in caso di esito negativo della verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
3. La presente autorizzazione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'Agenzia rispetto a quanto previsto con le sopra citate Determine autorizzative del Direttore Generale n. 725/2020, n. 835/2021, n. 302/2022 e n. 594/2022, restando in capo al RTI LEONARDO il pagamento di quanto dovuto a Prisma S.r.l., in virtù del contratto di subappalto in parola.

Art. 2
(comunicazioni, pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti>.

Roma,

P. Il Sostituto del Direttore Generale
Il dirigente
Alessandro Milonis

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).

Allegato:

- N. 1 Autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse del RUP nei confronti della società Prisma S.r.l. in qualità di subappaltatore.

Pubblicato sul profilo del committente in data_____